

Causa Chinnici n. 2 c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 14 aprile 2015 (ricorso n. 22432/03)

Espropriazione lecita – Calcolo dell’indennità di esproprio ai sensi della legge n. 359 del 1992 – Corresponsione di un’indennità corrispondente al valore venale del bene – Mancata rivalutazione monetaria – Incapacità di porre rimedio alla perdita subita – Violazione dell’art. 1, Prot. n. 1, CEDU – Sussiste.

In un caso di espropriazione lecita la Corte, richiamando i propri precedenti in materia, ha riconosciuto l’inadeguatezza dell’indennità di esproprio accordata al ricorrente, in quanto la somma concessa rispecchiava unicamente il valore venale del bene all’epoca dell’espropriazione oltre agli interessi, ma non la rivalutazione per l’inflazione.

Fatto. Il ricorrente era proprietario di un appezzamento di terreno, classificato come terreno industriale, all’Aquila. Nel 1989 le autorità amministrative regionali concessero al Consorzio per lo sviluppo industriale dell’Aquila il permesso di occupare una porzione del terreno per iniziare la costruzione di un complesso industriale.

Il ricorrente avviò un’azione risarcitoria contro le autorità amministrative regionali dinanzi al tribunale dell’Aquila, chiedendo un indennizzo per la rimanente porzione di terreno divenuta inutilizzabile in conseguenza dell’occupazione.

A seguito dell’adozione del decreto di esproprio del terreno, il Consorzio offrì al ricorrente la somma globale di 106.400.000 lire a titolo di indennizzo per l’espropriazione subita e del periodo di occupazione del terreno precedente all’emissione del decreto di esproprio. Il ricorrente rifiutò l’offerta considerandola inadeguata, in quanto l’importo determinato dalle autorità amministrative regionali era estremamente basso in relazione al valore venale del terreno.

Nel frattempo entrò in vigore la legge 8 agosto 1992 n. 359, il cui articolo 5-*bis* stabiliva nuovi criteri di calcolo dell’indennità di espropriazione di terreni edificabili.

Successivamente il ricorrente accettò l’offerta del Consorzio e chiese di dichiarare l’avvenuta estinzione del processo che aveva intentato nei confronti del Consorzio. Tuttavia, la Corte di appello presso la quale pendeva il suddetto processo, preso atto dell’entrata in vigore della legge 8 agosto 1992 n. 359, respinse la domanda del ricorrente e dichiarò che l’indennità di espropriazione dovesse essere conforme ai nuovi criteri stabiliti dall’articolo 5-*bis* della legge, incaricando un perito di valutare l’indennità in base ai nuovi criteri.

La Corte di appello stabilì quindi che il ricorrente aveva diritto a un’indennità pari a 77.556,40 euro, nonché di un’ulteriore somma, pari a 12.778,37 euro, per il periodo di occupazione del terreno precedente all’emissione del decreto di esproprio.

Avverso tale sentenza il Consorzio promosse ricorso davanti alla Corte di cassazione. Quest’ultima cassò con rinvio la causa, demandando alla Corte di appello dell’Aquila che, preso atto della sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 24 ottobre 2007, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5-*bis* della legge 8 agosto 1992 n. 359, ritenne che il ricorrente avesse diritto a un’indennità corrispondente al pieno valore venale del bene.

Pertanto, alla luce della perizia disposta dalla Corte e presentata nell’ambito del primo procedimento, la Corte di appello concluse che il ricorrente aveva diritto a un’indennità pari a 108.578,96 euro – equivalente al valore venale del terreno all’epoca dell’espropriazione – oltre agli interessi legali. Essa tuttavia non rivalutò l’importo per l’inflazione.

Diritto.

Sulla violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 (Protezione della proprietà). Come ribadito dalla Corte in diverse occasioni, l'articolo 1 del Protocollo n. 1 contiene tre norme distinte: la prima, di carattere generale, enuncia il principio del pacifico godimento dei beni; la seconda riguarda la privazione della proprietà e la subordina ad alcune condizioni; la terza riconosce che gli Stati hanno il diritto, tra l'altro, di disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale. Queste norme non sono tuttavia sconnesse: la seconda e la terza riguardano particolari esempi di ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni e devono pertanto essere interpretate alla luce del principio stabilito nel primo principio.

La Corte ribadisce che qualsiasi ingerenza nella proprietà deve, oltre che essere prevista dalla legge e perseguire un fine legittimo, soddisfare anche il requisito della proporzionalità. Occorre trovare un giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale della collettività e gli imperativi di tutela dei diritti fondamentali dell'individuo. Equilibrio che non può dirsi raggiunto se la persona interessata sopporta un onere individuale eccessivo.

A tale riguardo rileva la Corte che l'espropriazione di un bene senza il pagamento di una somma ragionevolmente commisurata al suo valore costituisce normalmente un'ingerenza sproporzionata che non può essere giustificata ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

L'articolo 1 del Protocollo n. 1 non garantisce tuttavia il diritto a un pieno indennizzo in tutte le circostanze, poiché legittimi obiettivi di "pubblica utilità" possono esigere un rimborso inferiore al pieno valore venale.

Nel caso di specie, la Corte non ravvisa alcun obiettivo legittimo "di pubblica utilità" che possa giustificare un'indennità di esproprio inferiore al valore venale del bene in questione, trattandosi di un'espropriazione che non è stata effettuata nell'ambito di un processo di riforma economica, sociale o politica né collegata ad altre circostanze specifiche. Conseguentemente, la Corte ritiene che l'indennità riconosciuta al ricorrente fosse inadeguata, data l'esiguità dell'importo liquidato e l'assenza di cause di pubblica utilità in grado di giustificare un indennizzo inferiore al valore venale del bene. Il ricorrente ha dovuto sopportare un onere sproporzionato ed eccessivo che non può essere giustificato da un fine legittimo di pubblica utilità perseguito dalle autorità.

La Corte ritiene inoltre che la riparazione offerta dalla autorità nazionali è stata soltanto parziale e che l'indennizzo ottenuto a livello interno non potesse, pertanto, porre rimedio alla perdita subita. La Corte di appello ha infatti riconosciuto al ricorrente un'indennità rispecchiante il valore venale del bene all'epoca dell'espropriazione, ma non la rivalutazione per l'inflazione. Qualora convertito nel valore attuale per compensare gli effetti dell'inflazione, il capitale così rivalutato ammonterebbe a circa il doppio dell'importo originario.

In conclusione, vi è stata violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 della Convenzione.

Sull'art. 41 CEDU (equa soddisfazione). Poiché il ricorrente ha ottenuto dalla Corte di appello un'indennità pari a 108.578,96 euro, somma rispecchiante il valore venale del terreno all'epoca dell'espropriazione, avvenuta nel 1991, maggiorata dell'importo degli interessi legali dovuti, ma non rivalutata per l'inflazione, la Corte ritiene di dover accordare un indennizzo corrispondente alla rivalutazione per l'inflazione, pari a 85.000 euro.

La Corte ritiene, infine, che in ragione della violazione constatata il ricorrente debba aver certamente subito un danno morale, che essa valuta, in via equitativa, pari a 5.000 euro, oltre ad un'ulteriore somma pari sempre a 5.000 euro per le spese.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1, Prot. n. 1, CEDU

Art. 41 CEDU

Art. 5-*bis* Legge n. 359 del 1992

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 1, Prot. n. 1 CEDU – in generale: James e altri c. Regno Unito, 21 febbraio 1986, § 37, Sporrong e Lönnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, § 61, I Santi Monasteri c. Grecia, 9 dicembre 1994, § 56; Iatridis c. Grecia [GC], n. 31107/96, § 55, CEDU 1999-II; Beyeler c. Italia [GC], n. 33202/96, § 106.

Art. 1, Prot. n. 1 CEDU – relativamente all'ingerenza nei godimenti dei beni: Papachelas c. Grecia [GC], n. 31423/96, § 48. Relativamente al diritto all'indennizzo: Papachelas c. Grecia [GC], sopra citato, § 48; I Santi Monasteri c. Grecia, sopra citato, § 71; Lithgow e altri c. Regno Unito, 8 luglio 1986, §§ 50-51.

Art. 1, Prot. n. 1 CEDU – relativamente alla adeguatezza dell'indennità di esproprio: Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, § 179, Aldo Leoni c. Italia, n. 67780/01, 26 gennaio 2010; Perinati c. Italia, n. 8073/05, 6 ottobre 2009; Mandola c. Italia, n. 38596/02, 30 giugno 2009; Zuccalà c. Italia, n. 72746/01, 19 gennaio 2010; Stran Greek Refineries e Stratis Andreadis c. Grecia, 9 dicembre 1994, § 82, Motais de Narbonne c. Francia (equa soddisfazione), n. 48161/99, §§ 20-21, 27 maggio 2003, Scordino c. Italia (n. 1) [GC], sopra citato, § 258, Akkuş c. Turchia, 9 luglio 1997, § 29, Aka c. Turchia, 23 settembre 1998, § 48.